

SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

Approvato con [Delibera n. 13/2017](#) del 31 maggio 2017

Legge 28 giugno 2016, n.132

PREMESSA E INDICE

Premessa

Il Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (denominato di seguito Consiglio SNPA) è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 28 giugno 2016, n.132.

Il presente documento regola il funzionamento del Consiglio SNPA in conformità alla Legge 28 giugno 2016, n.132, con le specifiche articolazioni e le modalità operative. Il Regolamento viene adottato dalle singole componenti del Sistema ed è pubblicato sui rispettivi portali internet.

Per la stesura del Regolamento di funzionamento del Consiglio del SNPA si è partiti da una valutazione di quello del Consiglio Federale, esaminandone i punti di forza e di debolezza alla luce delle esperienze di questi anni, con l'obiettivo comunque di redigere un documento snello e semplice nei contenuti, consapevoli che le varie componenti del Sistema di adopereranno in questa fase iniziale per assicurare il pieno raccordo e partecipazione costruttiva ai lavori.

Il testo del regolamento è stato affinato a seguito delle indicazioni rappresentate in ambito GIV 8 fino ad arrivare all'attuale versione.

Nel merito l'articolato definisce dapprima le finalità del Consiglio del SNPA che sostanzialmente ricalcano i principi della legge 132 di cui al comma 1 dell'art. 1 (art. 1-2), seguono due articoli sul ruolo del Presidente (art. 3) e del Vice Presidente (art. 4).

In merito alla governance sono stati proposti, come articolazione del Consiglio stesso, i Tavoli Istruttori (TIC SNPA – art. 5) con il compito di istruire e approfondire le principali tematiche gestionali e operative e per il coordinamento e omogeneizzazione dell'azione tecnica.

I TIC si potranno avvalere dell'operato di specifici gruppi di lavoro (art. 6) che rappresentano lo strumento con cui il Sistema mette a confronto le proprie competenze e professionalità per operare su argomenti di natura tecnica e gestionale.

I rimanenti articoli (7-8-9-10-11) attengono alle modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio, alla tipologia e cogenza degli atti, alle modalità di discussione degli argomenti e assunzioni delle decisioni.

Indice

REGOLAMENTO	1
ART. 1 - CONSIGLIO DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	2
ART. 2 - FINALITA' DEL CONSIGLIO SNPA	2
ART. 3 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SNPA	2
ART. 4- IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO SNPA	2
ART. 5 - I TAVOLI ISTRUTTORI DEL CONSIGLIO SNPA	3
ART. 6 - I GRUPPI DI LAVORO SNPA	3
ART. 7 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO SNPA	3
ART. 8 - TIPOLOGIA ED EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO	4
ART. 9 - MODALITA' DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO	4
ART. 10 - IL RESOCONTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	5
ART. 11 – APPROVAZIONE, MODIFICA DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE	5
ALLEGATO	6
SCHEMA DECISIONALE CONSIGLIO SNPA	7
TIPOLOGIA DECISIONI DEL CONSIGLIO SNPA	8

REGOLAMENTO

ART. 1 - CONSIGLIO DEL SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

1. Il Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (di seguito Consiglio SNPA), istituito ai sensi dell'art.13, comma 1, della Legge 28 giugno 2016, n.132, è presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore generale dell'ISPRA.

ART. 2 - FINALITA' DEL CONSIGLIO SNPA

1. Il Consiglio SNPA promuove lo sviluppo coordinato del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, al fine di garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali, per assicurare l'efficacia dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, anche in una logica di sinergica collaborazione con Enti e Organi dello Stato e con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Consiglio SNPA adotta, come regolamentato nei successivi articoli 8 e 9, decisioni e delibere finalizzate ad adempiere ai compiti istituzionali assegnati nelle modalità indicate dalla Legge 132/2016 e per promuovere la cooperazione sul territorio fra le componenti del Sistema.

3. Il Consiglio SNPA disciplina l'indirizzo, il coordinamento e il governo del Sistema stesso, necessari a garantirne il funzionamento, nonché individua e nomina propri componenti nell'ambito delle articolazioni del Sistema, funzionali all'istruzione tecnica e/o gestionale delle decisioni, e per la partecipazione a commissioni o altri gruppi di lavoro, istituiti da Organi ed Enti nazionali e internazionali, per perseguire con efficacia le finalità ed i compiti assegnati al sistema stesso dalla L. 132/2016.

ART. 3 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SNPA

1. Il Presidente del Consiglio SNPA è il Presidente di ISPRA, come previsto dall'art 13 della L. 132/2016, e dura in carica per l'intero mandato di Presidente dell'ISPRA.

2. Il Presidente del Consiglio SNPA è responsabile dell'attuazione del presente regolamento ed assicura il funzionamento dell'organo, nell'ambito del mandato ai sensi della L. 132/2016.

3. Il Presidente del Consiglio SNPA convoca le riunioni del Consiglio, fissa l'ordine del giorno, nonché presiede le riunioni, fatte salve le diverse fattispecie previste dal presente regolamento.

ART. 4- IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO SNPA

1. Il Vicepresidente del Consiglio SNPA, come previsto dalla L. 132/2016, è eletto tra i legali rappresentanti delle ARPA/APPA con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto di cui all'art. 13 della medesima Legge.

2. Il Vicepresidente del Consiglio SNPA coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni, sostituendolo nei casi necessari a garantire il corretto funzionamento del Consiglio stesso. Svolge altresì direttamente attività che il Presidente gli assegna e delega, avendole concordate preventivamente con il Consiglio stesso.

3. Il Vicepresidente rimane in carica due anni solari dalla data di elezione, rinnovabile al massimo una volta. In caso di decadenza da rappresentante legale dell'Agenzia di provenienza cessa automaticamente dalla carica.

ART. 5 - I TAVOLI ISTRUTTORI DEL CONSIGLIO SNPA

1. Il Consiglio SNPA istituisce Tavoli Istruttori (TIC SNPA) con il compito di istruire, approfondire, articolare gli elementi necessari al Consiglio stesso per adottare le formali decisioni e/o i necessari atti, con specifico riferimento alle finalità della L. 132/2016
2. I TIC SNPA sono istituiti dal Consiglio e formalizzati nell'ambito degli strumenti programmatori del Sistema, allo scopo di istruirne le principali tematiche gestionali e operative e per il coordinamento e omogeneizzazione dell'azione tecnica, nonché di approfondimento della conoscenza in relazione alle precedenti finalità.
3. La composizione dei TIC SNPA è definita con specifico atto del Consiglio SNPA che, in base alle candidature raccolte e a proprie valutazioni, definisce:
 - a) Il proprio componente con il ruolo di Coordinatore;
 - b) un componente del Sistema con funzioni direttive e/o apicali di struttura con il ruolo di Vice Coordinatore;
 - c) I componenti del tavolo, individuati fra i dirigenti o specifici esperti del SNPA;
4. I TIC SNPA, per sviluppare le tematiche loro assegnate, possono proporre al Consiglio di articolare le proprie attività avvalendosi di uno o più Gruppi di Lavoro, definendone n via istruttoria obiettivi, programmi, tempi e prodotti.
5. Il Coordinatore del TIC SNPA relaziona al Consiglio SNPA sul programma di attività del Tavolo e sulla sua eventuale articolazione in Gruppi di Lavoro, sulle istruttorie elaborate e sui prodotti validati dal tavolo stesso.

ART. 6 - I GRUPPI DI LAVORO SNPA

1. Il Consiglio, su proposta dei TIC, istituisce Gruppi di Lavoro come strumento con cui il Sistema mette a confronto le proprie competenze e professionalità per istruire determinati argomenti di natura tecnica e/o gestionale
2. I Gruppi di Lavoro operano secondo specifici Programmi Operativi di Dettaglio (POD) che definiscano scopi e obiettivi, cronoprogrammi con fasi delle attività, tempi, prodotti attesi e impegno operativo per la realizzazione degli stessi per ciascun gruppo di lavoro.
3. L'intera documentazione dei Gruppi di Lavoro è resa disponibile in una specifica area di lavoro condivisa in rete al fine di facilitare la comunicazione, consultazione e archiviazione.

ART. 7 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO SNPA

1. Il Consiglio SNPA ha sede presso ISPRA a Roma dove, di norma, si svolgono le sedute. Specifiche sedute del Consiglio SNPA possono anche tenersi presso le sedi degli enti componenti il Sistema o altre sedi opportunamente individuate.
2. Le sedute, che sono audio/video registrate, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e sono valide (numero legale) con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Alle riunioni del Consiglio SNPA partecipano, quali membri effettivi, il Presidente dell'ISPRA, i legali rappresentanti delle Agenzie e il Direttore Generale dell'ISPRA.
4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, in base ad uno specifico ordine del giorno con l'indicazione dei relatori per i diversi argomenti della seduta. La seduta del Consiglio è altresì convocata su richiesta di almeno cinque componenti il Consiglio stesso.

5. Il Presidente propone ai componenti del Consiglio, alla prima seduta utile, un calendario annuale delle sedute ordinarie.
6. La documentazione relativa all'ordine del giorno, comprensiva delle proposte di delibera, è resa disponibile di norma quindici giorni prima della data della riunione, o via posta elettronica o in una specifica area di lavoro condivisa in rete, salvo quanto previsto nei successivi commi 7 e 8.
7. Il Presidente può disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione, con comunicazione a mezzo posta elettronica, da inviare almeno ventiquattro ore prima della riunione ed entro tale termine è messa a disposizione l'eventuale documentazione relativa.
8. Il Presidente del Consiglio SNPA può richiedere l'approvazione preventiva per via telematica di documenti al fine di ottimizzare i lavori in relazione alla discussione dei punti all'ordine del giorno. Nel caso in cui siano presentate osservazioni sui documenti da approvare anche da parte di una sola Agenzia, la relativa discussione è mantenuta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio SNPA.
9. L'intera documentazione del Consiglio SNPA è resa disponibile in una specifica area di lavoro condivisa in rete al fine di facilitare la comunicazione, consultazione e archiviazione.

ART. 8 - TIPOLOGIA ED EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO

1. Le decisioni del Consiglio SNPA sono assunte attraverso deliberazioni con rilevanza anche esterna al sistema stesso
2. Gli atti assunti dal Consiglio SNPA si intendono immediatamente esecutivi, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale.
3. Ciascun atto adottato dal Consiglio SNPA è pubblicato in una specifica sezione del sito di riferimento del Sistema.
4. Il Consiglio può avvalersi di una specifica struttura del Sistema per le attività di segreteria.

ART. 9 - MODALITA' DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

1. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un componente del Consiglio, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che debbono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio.
2. Il Presidente può stabilire un tempo massimo di durata degli interventi o il tempo totale di discussione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio adotta le deliberazioni a maggioranza semplice, con voto palese dei presenti, con un voto per ciascun membro del Consiglio SNPA e in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Nel caso di approvazione di atti di rilevanza strategica, di cui all' art. 4 c. 4, art. 6 c. 1, art. 9 c.3, art. 10 c.1 e art. 13 cc. 2 e 3, della L. 132/16, indicati espressamente nell'ordine del giorno, il Consiglio assume la decisione a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Nello schema decisionale *allegato*, modificabile ai sensi del presente articolo, sono elencati gli atti di cui al presente comma.

ART. 10 - IL RESOCONTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Al termine delle sedute del Consiglio SNPA viene predisposto il relativo resoconto.
2. I componenti del Consiglio hanno la facoltà di chiedere l'integrale verbalizzazione di specifici passaggi.
3. Ogni resoconto deve essere approvato in occasione della successiva seduta del Consiglio.

ART. 11 – APPROVAZIONE, MODIFICA DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento del Consiglio SNPA è approvato a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Nelle more dell'istituzione dei TIC di cui al comma 1 dell'art. 5, il Comitato Tecnico Permanente, di cui al regolamento del Consiglio Federale, nonché il Gruppo Istruttore di Validazione relativo all'Area 8 del Programma triennale 2014-2016, continuano ad assolvere ai propri compiti concorrendo attivamente alla definizione delle attività dei TIC.

ALLEGATO

SCHEMA DECISIONALE CONSIGLIO SNPA

ARGOMENTO	RIF. 132	LAVORI PREPARATORI / ISTRUTTORI	VALIDAZIONE / REDAZIONE BOZZA	APPROVAZIONE (2/3 AVENTI DIRITTO PER CONSIGLIO SNPA)		TRASMISSIONE
				PARERE	ATTO	
CATALOGO DEI SERVIZI	Art. 9 comma 3	TIC e/o GDL	TIC		CONSIGLIO	CONSIGLIO
LEPTA: ISTRUTTORIA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE	Art. 9 e Art. 6 comma 1 lett a)	TIC e/o GDL	TIC (ISPRA con contributo agenzie)		CONSIGLIO	CONSIGLIO
CRITERI PER IL FINANZIAMENTO LEPTA	Art. 9 comma 3	TIC e/o GDL	TIC		CONSIGLIO	CONSIGLIO
		MODALITÀ DI ESPLICAZIONE DEL "CONCORSO" ART. 4 COMMA 4				
PROCEDURE UFFICIALI ISPRA vs AGENZIE	Art. 6 comma 1 lett b)	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
MODALITÀ OPERATIVE CONTROLLI E ANALISI DATI	Art. 6 comma 1 lett c)	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
RETE NAZIONALE LABORATORI ACCREDITATI	Art. 6 comma 1 lett d) Art. 12	ISPRA	TIC		CONSIGLIO	ISPRA
MONITORAGGIO (QUALITÀ DEI DATI)	Art. 6 comma 1 lett e)	TIC e/o GDL	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
DIFESA DEL SUOLO	Art. 6 comma 1 lett f)	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
CARTA GEOLOGICA E INVENTARIO FENOMENI FRANOSI	Art. 6 comma 1 lett g)	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
PREVENZIONE RISCHI GEOLOGICI et al.	Art. 6 comma 1 lett h)	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
SINANET (SINA-PFR-SIRA)	Art. 6 comma 1 lett i) Art. 11	ISPRA	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
FRUIZIONE DATI AMBIENTALI	Art. 6 comma 1 lett l)	ISPRA	TIC		CONSIGLIO	CONSIGLIO
TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DATI (AEA)	Art. 6 comma 1 lett m)	ISPRA	ISPRA	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
NORME TECNICHE SNPA (MONITORAGGIO, CONTROLLO, VALUTAZIONI, INFORMAZIONE AMBIENTALE, COORDINAMENTO SNPA, RAPPORTI CON ALTRI ORGANI E ENTI)	Art. 4 comma 4	GDL	TIC	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ'	Art. 10 comma 1	TIC	ISPRA	CONSIGLIO (vincolante)	ISPRA	ISPRA
RAPPORTO ATTIVITÀ'	Art. 10 comma 3	TIC e/o GDL	ISPRA	CONSIGLIO	ISPRA	ISPRA
PARERI SU PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI TECNICI AMBIENTALI (parere vincolante)	Art. 13 comma 2	TIC e/o GDL	TIC		CONSIGLIO	CONSIGLIO
OPPORTUNITÀ' INTERVENTI LEGISLATIVI	Art. 13 comma 3	TIC e/o GDL	TIC		CONSIGLIO	CONSIGLIO

TIPOLOGIA DECISIONI DEL CONSIGLIO SNPA

A MAGGIORANZA QUALIFICATA (2/3 degli aventi diritto)

CONSIGLIO SNPA ESPRIME PARERE SU:	PROCEDURE UFFICIALI ISPRA vs AGENZIE	Art. 6 comma 1 lett b)
	MODALITA' OPERATIVE CONTROLLI E ANALISI DATI	Art. 6 comma 1 lett c)
	MONITORAGGIO (QUALITÀ DEI DATI)	Art. 6 comma 1 lett e)
	DIFESA DEL SUOLO	Art. 6 comma 1 lett f)
	CARTA GEOLOGICA E INVENTARIO FENOMENI FRANOSI	Art. 6 comma 1 lett g)
	PREVENZIONE RISCHI GEOLOGICI et al.	Art. 6 comma 1 lett h)
	SINANET (SINA-PFR-SIRA)	Art. 6 comma 1 lett i) - Art. 11
	TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DATI (AEA)	Art. 6 comma 1 lett m)
	NORME TECNICHE SNPA (MONITORAGGIO, CONTROLLO, VALUTAZIONI, INFORMAZIONE AMBIENTALE, COORDINAMENTO SNPA, RAPPORTI CON ALTRI ORGANI E ENTI)	Art. 4 comma 4
	PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' (vincolante)	Art. 10 comma 1
	RAPPORTO ATTIVITA'	Art. 10 comma 3
CONSIGLIO SNPA APPROVA	CATALOGO DEI SERVIZI	Art. 9 e Art. 6 comma 1 lett a)
	LEPTA: ISTRUTTORIA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE	Art. 9 e Art. 6 comma 1 lett a)
	CRITERI PER IL FINANZIAMENTO LEPTA	Art. 9 comma 3
	RETE NAZIONALE LABORATORI ACCREDITATI	Art. 6 comma 1 lett d) - Art. 12
	FRUIZIONE DATI AMBIENTALI	Art. 6 comma 1 lett l)
	PARERE VINCOLANTE SU PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI TECNICI AMBIENTALI	Art. 13 comma 2
OPPORTUNITA' INTERVENTI LEGISLATIVI	Art. 13 comma 3	

A MAGGIORANZA SEMPLICE (metà più uno dei presenti)

CONSIGLIO SNPA APPROVA	TARIFFARIO NAZIONALE: proposta di sistema per MATTM che partendo da una analisi delle diverse situazioni produca una bozza di documento	Art. 15
	REGOLAMENTO DI COOPERAZIONE E/O SUSSIDIARIETA' DI SISTEMA: casi in cui si attivano, modalità di finanziamento, ecc...	Art. 2 (SNPA è una rete che attua i LEPTA)
	ATTIVAZIONE E COMPOSIZIONE DEI TAVOLI ISTRUTTORI DEL CONSIGLIO SNPA (TIC SNPA) E DEGLI EVENTUALI GRUPPI DI LAVORO IN CUI SI ARTICOLANO	Regolamento Consiglio SNPA
	ALTRI ATTI DI GESTIONE DEL SISTEMA	Regolamento Consiglio SNPA